

**Votazione popolare  
del 28 novembre 2004  
Spiegazioni del Consiglio federale**

- 1 Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni**
- 2 Nuovo ordinamento finanziario**
- 3 Ricerca sulle cellule staminali**



## Su che cosa si vota?

### **Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)**

Consiglio federale e Parlamento intendono procedere a una revisione costituzionale che modifica le competenze della Confederazione e dei Cantoni e limita le disparità finanziarie tra i Cantoni. Grazie alla riforma lo Stato sarà in grado di adempiere i suoi compiti in modo più efficiente e il federalismo ne uscirà rafforzato.

**Primo  
oggetto**

Spiegazioni	pagine	4–11
Testo in votazione	pagina	12–17

### **Nuovo ordinamento finanziario**

L'imposta federale diretta e l'imposta sul valore aggiunto rappresentano le principali fonti di introiti della Confederazione. Con il nuovo ordinamento finanziario viene prorogata fino al 2020 la competenza della Confederazione, limitata sino al 2006, di riscuotere tali imposte.

**Secondo  
oggetto**

Spiegazioni	pagine	18–23
Testo in votazione	pagina	20

### **Legge sulle cellule staminali**

Il Consiglio federale e il Parlamento sostengono la legge intesa a disciplinare la ricerca sulle cellule staminali embrionali umane in Svizzera. Contro questa legge è stato lanciato il referendum.

**Terzo  
oggetto**

Spiegazioni	pagine	24–29
Testo in votazione	pagina	30–39

## **Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)**

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare il decreto federale del 3 ottobre 2003 concernente la **nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)**?

**Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare il decreto federale.**

Il Consiglio nazionale ha adottato il decreto con 126 voti contro 54, il Consiglio degli Stati con 38 voti contro 2.

## L'essenziale in breve

Negli ultimi anni il federalismo, che rappresenta un pilastro fondamentale della nostra Confederazione, ha perso parte della propria sostanza. Attualmente la Confederazione è attiva in troppi settori e di conseguenza il margine di manovra a disposizione dei Cantoni diminuisce. Esistono inoltre varie sovrapposizioni e situazioni in cui le competenze non sono chiare. I flussi finanziari non sono visibili chiaramente e le disparità nella capacità finanziaria dei Cantoni sono eccessive.

Perché una revisione?

La Confederazione e i Cantoni intendono eliminare queste lacune. La nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti richiede la modifica di 27 articoli costituzionali:

Aspetti fondamentali della revisione

- La Confederazione dovrebbe assumere compiti solo in settori che bisogna disciplinare in modo uniforme e che non possono essere adempiuti dai Cantoni. Gli altri compiti sono unicamente di competenza dei Cantoni.
- Alcuni compiti rimangono di competenza comune della Confederazione e dei Cantoni ma sono previste nuove forme di cooperazione. I Cantoni intensificheranno la reciproca collaborazione.
- La Confederazione e i Cantoni finanziariamente più forti aiuteranno in modo mirato quelli più deboli (perequazione delle risorse). La Confederazione contribuirà inoltre a coprire gli oneri speciali dei Cantoni nei quali vi sono regioni di montagna e poli urbani (perequazione degli oneri).

Chiara ripartizione dei compiti

Migliore collaborazione

Perequazione finanziaria mirata

La NPC non dovrebbe comportare un incremento degli oneri né per la Confederazione né per l'insieme dei Cantoni. Nella fase iniziale, ma solo per un periodo limitato, si prevedono maggiori oneri dovuti alla perequazione dei casi di rigore.

In complesso nessun incremento degli oneri

Una minoranza di parlamentari ha ritenuto la riforma troppo poco incisiva perché le disparità di carico fiscale non vengono limitate per legge. Alcuni parlamentari hanno inoltre sostenuto che i Cantoni si troverebbero in difficoltà ad assumere l'onere di alcune importanti prestazioni sociali.

Critiche e timori

Il Consiglio federale, il Parlamento e i Cantoni considerano la riforma un passo essenziale per il rinnovamento del federalismo. Essa consente allo Stato di adempiere i compiti in modo più efficace e meno oneroso e rafforza la solidarietà fra i Cantoni.

Considerazioni di Consiglio federale, Parlamento e Cantoni

## Il progetto in dettaglio

La nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) prevede misure interdipendenti e complementari.

### 1. Dissociazione dei compiti

LA NPC disciplina le competenze statali basandosi sul seguente principio: la Confederazione assume unicamente i compiti che oltrepassano le forze dei Cantoni e che devono essere adempiuti in modo uniforme a livello nazionale. Essa sancisce inoltre il principio secondo cui l'ente pubblico che beneficia di una prestazione può decidere in materia e ne sopporta i relativi costi. Ai Cantoni saranno quindi affidati in competenza esclusiva 11 dei settori d'attività gestiti sinora in comune, alla Confederazione sette. Per le case e i laboratori per invalidi la Confederazione stabilirà però a livello legislativo alcuni parametri standard che dovranno essere rispettati in tutto il Paese.

La **Confederazione** assume la competenza **esclusiva** dei seguenti settori:

- prestazioni individuali dell'AVS
- prestazioni individuali dell'AI
- sostegno alle organizzazioni della terza età e degli invalidi per attività a livello nazionale
- costruzione, esercizio e manutenzione delle strade nazionali
- difesa nazionale (materiale dell'esercito ed equipaggiamento personale)
- centrali di consulenza agricola\*
- allevamento\*

I **Cantoni** assumono la competenza **esclusiva** dei seguenti settori:

- contributi alla costruzione e all'esercizio di case, laboratori e centri diurni per invalidi
- istruzione scolastica speciale
- sostegno alle organizzazioni della terza età e degli invalidi (attività cantonali e comunali)
- aiuto alla formazione fino al livello secondario II
- separazione del traffico e passaggi a livello fuori dagli agglomerati
- contributi ai centri di formazione per gli specialisti del settore sociale\*
- ginnastica e sport (sport scolastico facoltativo, sussidi didattici)\*
- aeroporti\*
- protezione del patrimonio culturale e dei monumenti storici (oggetti di importanza regionale e locale)\*
- miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna\*
- consulenza agricola cantonale\*

### 2. Nuove forme di cooperazione

**Compiti in comune.** Qualora in base al genere di compito o alle ridotte dimensioni della Svizzera risultasse opportuno ricorrere alla cooperazione, la Confederazione e i Cantoni gestiranno anche in futuro in comune la responsabilità e il finanziamento dei compiti. Nei 17 settori menzionati qui di seguito Confederazione e Cantoni dovranno concordare gli obiettivi e i relativi programmi. La Confederazione si limiterà a versare ai Cantoni importi globali e a controllare il conseguimento degli obiettivi. In tal modo i Cantoni potranno disporre di un margine di manovra più ampio nell'applicazione della legislazione federale.

**Confederazione e Cantoni** assumono in comune i seguenti compiti:

- prestazioni complementari
- aiuto alla formazione a livello di scuole universitarie
- trasporti negli agglomerati (nuovo)
- strade principali
- esecuzione delle pene e delle misure
- misurazione ufficiale
- riduzione dei premi delle casse malati\*
- traffico regionale\*
- miglioramento delle strutture in ambito agricolo\*
- misure contro l'inquinamento fonico delle strade cantonali e comunali\*
- tutela del patrimonio culturale e dei monumenti storici (oggetti d'importanza nazionale)\*
- protezione della natura e del paesaggio\*
- protezione contro le piene
- protezione delle acque
- cura delle foreste\*
- vigilanza sulla caccia\*
- vigilanza sulla pesca\*

**Cooperazione intercantonale.** LA NPC prevede anche un'intensificazione della cooperazione fra i Cantoni. Su richiesta dei Cantoni, la Confederazione potrà in futuro conferire il carattere obbligatorio generale alle convenzioni intercantionali oppure obbligare i Cantoni ad aderirvi. I Cantoni che usufruiscono di prestazioni di altri Cantoni sono chiamati a pagare ma beneficiano anche di un diritto di partecipazione. Un esempio: negli ultimi anni la medicina d'avanguardia ha dato luogo a un eccesso di capacità; la NPC persegue una concentrazione in pochi centri della medicina altamente specializzata, contribuendo quindi a ridurre i costi senza pregiudicare l'offerta di cure mediche ottimali.

Nei seguenti settori è prevista una **cooperazione a livello intercantonale**:

- istituzioni per l'integrazione e l'assistenza agli invalidi
- medicina d'avanguardia e cliniche specializzate
- università cantonali
- scuole universitarie professionali
- trasporti negli agglomerati
- esecuzione delle pene e delle misure
- istituzioni culturali di importanza sovragregionale
- gestione dei rifiuti
- depurazione delle acque

### 3. Riforma della perequazione finanziaria

**Indice delle risorse.** Sarà elaborato un indice delle risorse che consente di confrontare il potenziale di risorse dei singoli Cantoni con quello nazionale. Il valore medio a livello svizzero assume il valore di 100 punti. Il potenziale di risorse dei Cantoni viene considerato forte quando supera i 100 punti e debole quando si attesta su livelli inferiori ai 100 punti. Il calcolo dell'indice delle risorse si fonda sul reddito e sul patrimonio imponibile delle persone fisiche e sugli utili conseguiti dalle persone giuridiche.

**Eliminazione di incentivi inadeguati.** Attualmente i diversi contributi federali sono commisurati all'entità della spesa e vi è quindi la tendenza a realizzare progetti eccessivamente dispendiosi e sovradimensionati per beneficiare il più possibile dei flussi di perequazione. Si tratta quindi di incentivi inadeguati che sono d'ostacolo alla necessità di utilizzare con parsimonia gli introiti fiscali. La nuova perequazione finanziaria cancella questi difetti.

\* L'elenco dei compiti non è parte integrante del presente oggetto perché sarà introdotto a livello legislativo. E' stato inserito solo per offrire una visione d'insieme della NPC.

**Perequazione delle risorse.** Nell'ambito della perequazione delle risorse la Confederazione e i Cantoni con forte potenziale di risorse offrono sostegno ai Cantoni con un potenziale di risorse debole. Questo sostegno mira a garantire ai Cantoni una dotazione minima di mezzi finanziari utilizzabili liberamente. Non si pregiudica così la salvaguardia della concorrenza fiscale. I flussi di perequazione vengono stabiliti in base all'indice delle risorse. Le Camere federali decidono gli importi di perequazione con un decreto sottoposto a referendum facoltativo. I Cantoni possono decidere in modo autonomo come impiegare i mezzi finanziari ricevuti.

**Perequazione degli oneri.** Diversi Cantoni devono far fronte a oneri speciali: ad esempio Cantoni di montagna come Grigioni, Ticino e Vallese devono sopportare maggiori oneri nell'ambito delle infrastrutture (strade, acquedotti, energia) o nel settore scolastico (ad es. bus scolastici). Cantoni come Zurigo e Ginevra comprendono invece poli urbani con quote più ampie di persone anziane e a basso reddito e devono quindi far fronte a maggiori spese di previdenza sociale (ad es. salute, sicurezza, integrazione). *La perequazione degli oneri* permette alla Confederazione di sostenere adeguatamente questi Cantoni. Il Consiglio federale determina i Cantoni beneficiari in base a dati statistici aggiornati e dopo aver sentito il Parlamento e i Cantoni.


#### **4. Perequazione dei casi di rigore per un periodo limitato**

La NPC non comporta maggiori oneri né per la Confederazione né complessivamente per i Cantoni. Solo inizialmente la perequazione dei casi di rigore comporterà oneri supplementari. Essa sarà disciplinata nella legge sulla perequazione finanziaria\* e non rientra quindi nella presente proposta. Grazie ai flussi di perequazione, il passaggio alla NPC non comporterà un peggioramento della situazione per nessun Cantone con potenziale di risorse debole. Secondo calcoli di modello aggiornati per il periodo 2001/2002 la perequazione dei casi di rigore ammonterebbe a circa 240 milioni di franchi. Essa sarà finanziata per due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni e dopo i primi 8 anni sarà progressivamente ridotta del 5 per cento ogni anno. Sarà quindi in vigore per un periodo limitato a 28 anni e il Parlamento potrà anche limitarla ulteriormente o sopprimerla anticipatamente.

#### **5. I prossimi passi**

Nel caso in cui Popolo e Cantoni dovessero approvare la NPC sarà comunque ancora possibile lanciare il referendum contro la nuova legge sulla perequazione finanziaria\*. In seguito, nella seconda metà del 2005, il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento le altre modifiche di legge. Dopo la fine del processo di revisione legislativo il Parlamento deciderà gli importi da assegnare alla perequazione delle risorse, degli oneri e dei casi di rigore mediante decreti sottoposti a referendum facoltativo. In complesso la NPC dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2008.

\* La legge sulla perequazione finanziaria è già stata adottata dal Parlamento ma non è ancora entrata in vigore. Il testo può essere consultato in Internet: [www.efd.admin.ch/i/dok/gesetzgebung/parlament/2003/10/filag.pdf](http://www.efd.admin.ch/i/dok/gesetzgebung/parlament/2003/10/filag.pdf)



## Voci critiche

In Parlamento la proposta è stata combattuta da una minoranza che ha criticato in particolare i seguenti aspetti:

- La nuova *ripartizione dei compiti* ha soprattutto fatto nascere il timore che i Cantoni si trovino in difficoltà a fronteggiare determinati compiti in modo completamente autonomo. Soprattutto in ambito sociale (ad esempio nel settore delle case per invalidi) le disparità di capacità finanziaria fra i Cantoni potrebbero portare a una differenziazione delle prestazioni che non rispetta il principio dell'uguaglianza giuridica. In questi settori si dovrebbero quindi affidare maggiori competenze alla Confederazione.
- Maggiori competenze a livello federale sono state richieste anche nei settori in cui è prevista la *cooperazione intercantionale*, criticata per carenza di legittimità democratica e perché dà vita a un quarto livello istituzionale che complica le relazioni all'interno dello Stato federale. Essa inoltre tenderebbe a rafforzare il potere dei governi cantonali nei confronti dei relativi Parlamenti.
- La sinistra ha inoltre criticato l'efficacia ridotta della *perequazione delle risorse* e ha sostenuto che sarebbe meglio procedere a un'armonizzazione fiscale materiale sul piano nazionale.

Dopo la conclusione dell'esame parlamentare sono stati espressi timori sulla possibilità che la perequazione indebolisca la capacità dinamica dei Cantoni con forte potenziale di risorse e che denotano una crescita economica più sostenuta. Potrebbe infatti succedere che un Cantone debba incrementare la pressione fiscale per contribuire a sostenere i Cantoni strutturalmente deboli, senza che ciò produca concretamente gli effetti sperati.



## Parere del Consiglio federale

**Le responsabilità tra Confederazione e Cantoni non sono sempre chiaramente distinte. È tempo, perciò, di rafforzare il nostro sistema federalistico mediante una riforma. L'obiettivo della NPC è quello di disciplinare più chiaramente i compiti statali, sempre più complessi, di impiegare in modo più efficiente gli introiti fiscali e di sostenere i Cantoni finanziariamente più deboli. Il Consiglio federale è favorevole al progetto, in particolare per i motivi seguenti:**

Negli ultimi decenni sono emersi sia sovrapposizioni di compiti tra Confederazione e Cantoni sia incentivi che hanno causato soltanto costi supplementari. Tali sovrapposizioni devono essere eliminate nell'interesse della collettività e della popolazione. Con la nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti (NPC), Confederazione e Cantoni adempiono i propri compiti in maniera più efficiente e meno costosa. La Svizzera rafforzerà in questo modo la propria posizione, già buona, nell'ambito della concorrenza internazionale.

Rafforzare il federalismo

La Confederazione potrà concentrarsi maggiormente sui suoi compiti a livello nazionale lasciando ai Cantoni una maggiore libertà di movimento nell'ambito degli interessi locali. In questo modo si realizza il principio della sussidiarietà.

La dissociazione dei compiti rafforza la Confederazione e i Cantoni

Per quanto riguarda i compiti in comune, Confederazione e Cantoni collaborano in modo nuovo aumentando così l'efficacia dell'azione statale. La Confederazione stabilisce le condizioni quadro e allestisce gli incentivi affinché il denaro pubblico sia impiegato in modo più oculato e mirato. I Cantoni sono responsabili dell'applicazione. Ne consegue un nuovo tipo di partenariato in seno allo Stato federale.

Migliore collaborazione tra Confederazione e Cantoni

Una cooperazione intercantonale più forte stimola la coesione regionale. Oneri e utili vengono ripartiti più equamente. I Cantoni che finanziano le prestazioni di altri Cantoni

Potenziamento della cooperazione intercantonale

ricevono, in cambio, un diritto di partecipazione. Da tutto questo il Consiglio federale si ripromette di ottenere una maggiore capacità progettuale delle regioni. È più razionale adempiere determinati compiti nell'ambito della cooperazione intercantonale che trasferirli a livello federale.

Tra Cantoni con forte potenziale di risorse e Cantoni con debole potenziale di risorse deve aver luogo una giusta compensazione che riduca il divario economico, ma continui a consentire una sana concorrenza intercantonale. La perequazione delle risorse, che sostituisce quella finanziaria rivelatasi finora insufficiente, complicata e ingestibile, è uno strumento adatto allo scopo.

Solidarietà  
tra i Cantoni

A causa della loro posizione o della struttura della popolazione, i Cantoni di montagna e quelli con grandi centri urbani sopportano oneri particolari sui quali è quasi impossibile influire. La perequazione degli oneri sosterrà questi Cantoni facendo fronte agli oneri speciali eccessivi.

Correttezza  
nei confronti  
dei Cantoni gravati  
da oneri speciali

La NPC fa sì che gli introiti fiscali vengano impiegati in modo più efficace. La decisione in merito al loro utilizzo sarà presa sempre più frequentemente laddove è possibile riconoscere e adempiere i compiti nel modo migliore. In questa maniera il cittadino diventa più cosciente di come sono fornite le prestazioni statali il cui costo, inoltre, risulta inferiore. Nel suo complesso la riforma risulta parimenti vantaggiosa per Confederazione, Cantoni e cittadini.

Impiego efficace  
degli introiti fiscali

**Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare il testo in votazione.**



## Testo in votazione

### **Decreto federale concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)**

del 3 ottobre 2003

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 novembre 2001<sup>1</sup>,  
decreta:*

I

La Costituzione federale<sup>2</sup> è modificata come segue:

*Art. 5a*            Sussidiarietà

Nell'assegnazione e nell'adempimento dei compiti statali va osservato il principio della sussidiarietà.

*Art. 42 cpv. 2*  
*Abrogato\**

*Art. 43a*            Principi per l'assegnazione e l'esecuzione dei compiti statali

<sup>1</sup> La Confederazione assume unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua.

<sup>2</sup> La collettività che fruisce di una prestazione statale ne assume i costi.

<sup>3</sup> La collettività che assume i costi di una prestazione statale può decidere in merito a questa prestazione.

<sup>4</sup> Le prestazioni di base devono essere accessibili a ognuno in misura comparabile.

<sup>5</sup> I compiti statali devono essere eseguiti in modo economicamente razionale e adeguato ai bisogni.

*Art. 46 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Per l'attuazione del diritto federale la Confederazione e i Cantoni possono concordare determinati obiettivi, nonché programmi cantonali sostenuti finanziariamente dalla Confederazione.

<sup>3</sup> La Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d'azione possibile e tiene conto delle loro particolarità.

<sup>1</sup> FF 2002 2065

<sup>2</sup> RS 101

\* Il capoverso da abrogare è il seguente:

<sup>2</sup> [La Confederazione] Assume i compiti che esigono un disciplinamento unitario.

*Art. 47 cpv. 2*

<sup>2</sup> [La Confederazione] Lascia ai Cantoni sufficienti compiti propri e rispetta la loro autonomia organizzativa. Lascia ai Cantoni anche sufficienti fonti di finanziamento e contribuisce a fare in modo ch'essi dispongano dei mezzi finanziari necessari per adempiere i loro compiti.

*Art. 48 cpv. 4 e 5*

<sup>4</sup> Mediante trattato intercantonale i Cantoni possono autorizzare organi intercantionali a emanare disposizioni contenenti norme di diritto per l'attuazione di un trattato intercantonale, a condizione che il trattato autorizzante:

- a. sia stato approvato secondo la stessa procedura applicabile alle leggi;
- b. stabilisca le linee direttrici di queste disposizioni.

<sup>5</sup> I Cantoni rispettano il diritto intercantonale.

*Art. 48a*            Obbligatorietà generale e obbligo di partecipazione

<sup>1</sup> Su domanda dei Cantoni interessati, la Confederazione può dichiarare di obbligatorietà generale i trattati intercantionali conclusi nei settori seguenti o obbligare determinati Cantoni a parteciparvi:

- a. esecuzione di pene e misure;
- b. università cantonali;
- c. scuole universitarie professionali;
- d. istituzioni culturali d'importanza sovraregionale;
- e. gestione dei rifiuti;
- f. depurazione delle acque;
- g. trasporti negli agglomerati;
- h. medicina di punta e cliniche speciali;
- i. istituzioni d'integrazione e assistenza per gli invalidi.

<sup>2</sup> L'obbligatorietà generale è conferita mediante decreto federale.

<sup>3</sup> La legge definisce le condizioni per il conferimento dell'obbligatorietà generale e per l'obbligo di partecipazione e disciplina la procedura.

*Art. 58 cpv. 3*

<sup>3</sup> Soltanto la Confederazione ha il potere di disporre dell'esercito.



*Art. 60 cpv. 2*

*Abrogato\**

*Art. 62 cpv. 3*

<sup>3</sup> I Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età.

*Art. 66 cpv. 1*

<sup>1</sup> La Confederazione può sussidiare i Cantoni per le loro spese in materia di aiuti all'istruzione concessi a studenti di scuole universitarie e di altri istituti superiori. Può promuovere l'armonizzazione intercantonale degli aiuti all'istruzione e stabilire principi per il sostegno.

*Art. 75a* Misurazione

<sup>1</sup> La misurazione nazionale compete alla Confederazione.

<sup>2</sup> La Confederazione emana prescrizioni sulla misurazione ufficiale.

<sup>3</sup> Può emanare prescrizioni sull'armonizzazione delle informazioni fondiarie ufficiali.

*Art. 83 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> La Confederazione costruisce e gestisce le strade nazionali e provvede alla loro manutenzione. Ne assume essa stessa le spese. Può affidare tali compiti, in tutto o in parte, a istituzioni pubbliche, private o miste.

<sup>3</sup> *Abrogato\*\**

*Art. 86 cpv. 3 lett. b, b<sup>bis</sup>, c, e nonché f*

<sup>3</sup> [La Confederazione] Impiega la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti nonché il prodotto netto della tassa d'utilizzazione delle strade nazionali per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:

- b. provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati;
- b<sup>bis</sup>. provvedimenti volti a migliorare l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati;
- c. contributi ai costi delle strade principali;

\* Il capoverso da abrogare è il seguente:

<sup>2</sup> Nei limiti del diritto federale, i Cantoni sono competenti per la costituzione di formazioni cantonali, per la nomina e la promozione degli ufficiali delle medesime, nonché per la fornitura di parti del vestiario e dell'equipaggiamento.

\*\* Il capoverso da abrogare è il seguente:

<sup>3</sup> La Confederazione e i Cantoni sopperiscono insieme alle spese delle strade nazionali. La quota a carico dei singoli Cantoni è commisurata all'onere ch'essi devono sopportare, nonché al loro interesse e alla loro capacità finanziaria.

- e. contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore;
- f. contributi ai Cantoni senza strade nazionali.

*Art. 112 cpv. 2 lett. a<sup>bis</sup>, 3 lett. b, 4 e 6*

<sup>2</sup> In tale ambito [la Confederazione] si attiene ai principi seguenti:

a<sup>bis</sup>. versa prestazioni in denaro e in natura;

<sup>3</sup> L'assicurazione è finanziata:

b. con prestazioni finanziarie della Confederazione.

<sup>4</sup> Le prestazioni della Confederazione assommano a non oltre la metà delle spese.

<sup>6</sup> *Abrogato\**

*Art. 112a*      Prestazioni complementari

<sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.

<sup>2</sup> La legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni.

*Art. 112b*      Promozione dell'integrazione degli invalidi

<sup>1</sup> La Confederazione promuove l'integrazione degli invalidi versando prestazioni in denaro e in natura. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione invalidità.

<sup>2</sup> I Cantoni promuovono l'integrazione degli invalidi, in particolare mediante contributi alla costruzione e alla gestione di istituzioni a scopo abitativo e lavorativo.

<sup>3</sup> La legge stabilisce gli obiettivi, i principi e i criteri dell'integrazione degli invalidi.

*Art. 112c*      Aiuto agli anziani e ai disabili

<sup>1</sup> I Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili.

<sup>2</sup> La Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.

*Art. 123 cpv. 3\*\**

<sup>3</sup> La Confederazione può emanare prescrizioni concernenti l'esecuzione delle pene e delle misure. Può concedere contributi ai Cantoni:

- a. per la costruzione di stabilimenti;
- b. per migliorie nell'esecuzione delle pene e delle misure;

\* Il capoverso da abrogare è il seguente:

<sup>6</sup> La Confederazione promuove l'integrazione degli invalidi e sostiene gli sforzi a favore degli anziani, dei superstiti e degli invalidi. A tal fine, può attingere ai fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.

\*\* Rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 58 cpv.1 LParl).



- c. per istituzioni dove vengono eseguite misure educative nei confronti di fanciulli, adolescenti e giovani adulti.

*Art. 128 cpv. 4*

<sup>4</sup> I Cantoni provvedono all'imposizione e all'esazione. Ad essi spetta almeno il 17 per cento del gettito fiscale lordo. Questa quota può essere ridotta sino al 15 per cento qualora lo esigano gli effetti della perequazione finanziaria.

*Art. 132 cpv. 2*

<sup>2</sup> La Confederazione può riscuotere un'imposta preventiva sul reddito dei capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni assicurative. Il 10 per cento del gettito dell'imposta spetta ai Cantoni.

*Art. 135*            Perequazione finanziaria e degli oneri

<sup>1</sup> La Confederazione emana prescrizioni su un'adeguata perequazione finanziaria e degli oneri tra Confederazione e Cantoni e tra i Cantoni.

<sup>2</sup> La perequazione finanziaria e degli oneri ha segnatamente lo scopo di:

- a. ridurre le differenze tra i Cantoni per quanto riguarda la capacità finanziaria;
- b. garantire ai Cantoni risorse finanziarie minime;
- c. compensare gli oneri finanziari eccessivi dei Cantoni dovuti alle loro condizioni geotopografiche o sociodemografiche;
- d. promuovere la collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri;
- e. mantenere la concorrenzialità fiscale dei Cantoni nel contesto nazionale e internazionale.

<sup>3</sup> La perequazione finanziaria delle risorse è finanziata dai Cantoni finanziariamente forti e dalla Confederazione. Le prestazioni dei Cantoni finanziariamente forti ammontano al minimo a due terzi e al massimo all'80 per cento delle prestazioni della Confederazione.

## II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

*Art. 196 n. 10 e 16*

*Abrogati\**

\* I numeri da abrogare sono i seguenti:

*10. Disposizione transitoria dell'art. 112 (Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità)*

Fintanto che l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità non copre il fabbisogno esistenziale, la Confederazione versa ai Cantoni contributi per il finanziamento di prestazioni complementari.

*16. Disposizione transitoria dell'art. 132 (Quota cantonale di partecipazione all'imposta preventiva)*

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento della perequazione finanziaria, la quota cantonale di partecipazione al gettito dell'imposta preventiva è del 12 per cento. Se l'aliquota dell'imposta preventiva è di oltre il 30 per cento, la quota cantonale si riduce al 10 per cento.

*Art. 197 n. 2-5*

*2. Disposizione transitoria dell'art. 62 (Scuola)*

Dall'entrata in vigore del decreto federale del 3 ottobre 2003<sup>3</sup> concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, questi ultimi assumono, fino all'adozione di una propria strategia in materia di istruzione scolastica speciale ma almeno per tre anni, le prestazioni dell'assicurazione invalidità in materia di istruzione scolastica speciale (inclusa quella precoce di natura pedagogico-terapeutica secondo l'art. 19 della LF del 19 giu. 1959<sup>4</sup> sull'assicurazione per l'invalidità).

*3. Disposizione transitoria dell'art. 83 (Strade nazionali)*

I Cantoni portano a termine la costruzione delle strade nazionali elencate nel decreto federale del 21 giugno 1960<sup>5</sup> concernente la rete delle strade nazionali (stato all'entrata in vigore del DF del 3 ott. 2003<sup>6</sup> concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni) secondo le prescrizioni e sotto l'alta vigilanza della Confederazione. La Confederazione e i Cantoni sopperiscono insieme alle spese. La quota a carico dei singoli Cantoni è commisurata all'onere causato loro dalle strade nazionali, nonché al loro interesse per quest'ultime e alla loro capacità finanziaria.

*4. Disposizione transitoria dell'art. 112b (Promozione dell'integrazione degli invalidi)*

Dall'entrata in vigore del decreto federale del 3 ottobre 2003<sup>7</sup> concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, questi ultimi assumono le prestazioni dell'assicurazione invalidità in materia di stabilimenti, laboratori e case per invalidi fino all'adozione di una loro propria strategia a favore degli invalidi che includa anche la concessione di sussidi cantonali alla costruzione e alla gestione di istituzioni che accolgono anche residenti fuori Cantone, ma almeno per tre anni.

*5. Disposizione transitoria dell'art. 112c (Aiuto agli anziani e ai disabili)*

Fino all'entrata in vigore di un disciplinamento cantonale in materia, i Cantoni continuano a versare agli anziani e ai disabili le prestazioni per l'assistenza e le cure a domicilio conformemente all'articolo 101<sup>bis</sup> della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>8</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

III

<sup>1</sup> Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>3</sup> FF 2003 5745

<sup>4</sup> RS 831.20

<sup>5</sup> RS 725.113.11

<sup>6</sup> FF 2003 5745

<sup>7</sup> FF 2003 5745

<sup>8</sup> RS 831.10



## **Nuovo ordinamento finanziario**

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare il decreto federale del 19 marzo 2004  
concernente un **nuovo ordinamento finanziario**?

**Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare  
la revisione della Costituzione.**

Il Consiglio nazionale ha adottato il decreto con 191 voti  
senza opposizione, il Consiglio degli Stati con 43 voti  
senza opposizione.

## L'essenziale in breve

La Costituzione federale limita sino al 2006 il diritto della Confederazione di riscuotere l'imposta federale diretta e l'imposta sul valore aggiunto. Queste due imposte costituiscono insieme circa il 60 per cento delle entrate federali globali. Per continuare ad adempiere i propri compiti la Confederazione non può rinunciare a tali mezzi (nel 2003: 29,6 miliardi di franchi).

Necessità  
di una revisione  
della Costituzione

L'obiettivo principale del nuovo ordinamento finanziario è perciò il consolidamento dell'imposta federale diretta e dell'imposta sul valore aggiunto. La competenza della Confederazione di riscuotere entrambe le imposte è prorogata fino al 2020.

Consolidamento  
delle principali  
fonti di introiti

La Costituzione federale è inoltre aggiornata in alcuni punti che nella legge sono stati oggetto di un nuovo disciplinamento. Nel caso dell'imposta federale diretta si fa riferimento alla soppressione dell'imposta sul capitale e alla riduzione dell'aliquota massima dell'imposta sull'utile. In materia di imposta sul valore aggiunto, con la nuova legge le disposizioni transitorie nella Costituzione diventano superflue.

Aggiornamento  
della Costituzione

Mentre in seno al Consiglio degli Stati l'intero oggetto non ha suscitato opposizioni, in Consiglio nazionale si è discusso sull'opportunità di limitare di nuovo nel tempo entrambe le imposte e di mantenere un'aliquota speciale dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni del settore alberghiero. A entrambe le questioni è stata data una risposta positiva e il Consiglio nazionale ha infine approvato la riforma senza voti contrari.

Dibattito  
in Parlamento

Il Consiglio federale e il Parlamento sostengono l'oggetto in votazione. Esso garantisce alla Confederazione le principali fonti di introiti anche in futuro. In questo modo essa può continuare ad adempiere i compiti che le sono assegnati, come ad esempio nei settori del benessere sociale, dell'educazione e della ricerca, dei trasporti pubblici e dell'agricoltura.

Posizione del  
Consiglio federale  
e del Parlamento



## Testo in votazione

### Decreto federale concernente un nuovo ordinamento finanziario

del 19 marzo 2004

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 2002<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La Costituzione federale<sup>2</sup> è modificata come segue:

*Art. 128 cpv. 1 lett. b e c*

<sup>1</sup> La Confederazione può riscuotere un'imposta diretta:

- b. sul reddito netto delle persone giuridiche, con un'aliquota massima dell'8,5 per cento.
- c. *abrogata\**

*Art. 130* Imposta sul valore aggiunto

<sup>1</sup> La Confederazione può riscuotere un'imposta sul valore aggiunto, con un'aliquota normale massima del 6,5 per cento e un'aliquota ridotta non inferiore al 2,0 per cento, sulle forniture di beni e sulle prestazioni di servizi, compreso il consumo proprio, nonché sulle importazioni.

<sup>2</sup> Per l'imposizione delle prestazioni del settore alberghiero la legge può stabilire un'aliquota superiore a quella ridotta e inferiore a quella normale.

<sup>3</sup> Se, a causa dell'evolversi della piramide delle età, il finanziamento dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità non fosse più garantito, l'aliquota normale può essere maggiorata di 1 punto percentuale al massimo e l'aliquota ridotta di 0,3 punti percentuali al massimo mediante legge federale.

<sup>4</sup> Il 5 per cento del gettito d'imposta la cui destinazione non è vincolata è impiegato per la riduzione dei premi dell'assicurazione malattie a favore delle classi di reddito inferiori, per quanto non si stabilisca per legge un'altra utilizzazione volta a sgravare queste classi di reddito.

*Art. 196 n. 3 cpv. 2 lett. e, n. 13 e 14*

<sup>2</sup> Per finanziare i grandi progetti ferroviari il Consiglio federale può:

- e. aumentare di 0,1 punti percentuali le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nell'articolo 130 capoversi 1–3;

*13. Disposizione transitoria dell'art. 128 (Durata della riscossione dell'imposta)*

La facoltà di riscuotere l'imposta federale diretta decade alla fine del 2020.

*14. Disposizione transitoria dell'art. 130 (Durata della riscossione dell'imposta)*

La facoltà di riscuotere l'imposta sul valore aggiunto decade alla fine del 2020.

II

<sup>1</sup> Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>1</sup> FF 2003 1361

<sup>2</sup> RS 101

\* La lettera da abrogare è la seguente: c. sul capitale e sulle riserve delle persone giuridiche, con un'aliquota massima dello 0,825 per mille.

## Il progetto in dettaglio

**Il nuovo ordinamento finanziario dà essenzialmente alla Confederazione il diritto di riscuotere l'imposta federale diretta e l'imposta sul valore aggiunto. Per entrambe le imposte la Costituzione federale prevede, come prima, una limitazione nel tempo e aliquote massime.**

La Confederazione potrà riscuotere entrambe le imposte sino al 2020. In questo modo le sue principali fonti di introiti sono consolidate e le viene garantita anche in futuro la possibilità di adempiere i suoi compiti fondamentali.

Limitazione  
sino al 2020

La Costituzione federale disciplina quali imposte la Confederazione può riscuotere e a tale proposito quali principi rispettare. Nel complesso la revisione mantiene nella Costituzione il regime fiscale vigente.

Il regime  
vigente permanente

Per quanto attiene all'imposta federale diretta per le persone giuridiche, dall'ultima revisione dell'ordinamento finanziario è stata soppressa l'imposta sul capitale e l'aliquota massima dell'imposta sull'utile è stata ridotta dal 9,8 all'8,5 per cento. Il nuovo ordinamento finanziario tiene conto di tali modifiche di legge.

Imposta sul  
capitale e imposta  
sull'utile

Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto attualmente vigenti sono riprese senza variazioni: beni e prestazioni sono assoggettati a un'imposta massima del 7,6 per cento. Questa aliquota massima si compone di un'aliquota normale del 6,5 per cento, di un supplemento di un punto percentuale a favore dell'AVS e di un supplemento di 0,1 punti percentuali per il finanziamento dei grandi progetti ferroviari. Anche l'aliquota ridotta del 2,4 per cento non è toccata dalla modifica costituzionale. Tra l'aliquota normale e l'aliquota ridotta la legge può prevedere anche in futuro un'aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero. Essa ammonta attualmente al 3,6 per cento.

Imposta sul  
valore aggiunto:  
composizione e  
aliquote invariate

Come finora, il 5 per cento del prodotto dell'imposta sul valore aggiunto che non è a destinazione vincolata è utilizzato per provvedimenti di sgravio a favore delle classi di reddito inferiori. Tali mezzi servono attualmente a ridurre i premi dell'assicurazione malattia. Le modalità di utilizzazione sono ora fissate direttamente nella Costituzione.

Sgravio delle classi  
di reddito inferiori

## Argomenti del Consiglio federale

**La Confederazione non può rinunciare agli introiti dell'imposta federale diretta e dell'imposta sul valore aggiunto. La proroga della competenza di riscuotere tali imposte è al centro del nuovo ordinamento finanziario. Il Consiglio federale sostiene l'oggetto in particolare per i seguenti motivi:**

Senza le entrate dell'imposta federale diretta e dell'imposta sul valore aggiunto la Confederazione non può garantire a lungo termine il finanziamento dei suoi compiti. Continuare a riscuotere dette imposte è perciò lo scopo principale della revisione della Costituzione federale.

Consolidamento a lungo termine delle principali fonti di introiti

Il nuovo ordinamento finanziario sancisce nella Costituzione la limitazione nel tempo e le aliquote massime. Con la limitazione nel tempo Popolo e Cantoni possono esprimersi periodicamente in materia di imposte federali. Le aliquote massime costituiscono un mezzo efficace per contenere l'onere fiscale: esse accrescono infatti l'attrattiva della piazza economica svizzera.

Limitazione nel tempo e aliquote massime sancite nella Costituzione

L'oggetto si concentra su quanto è immediatamente necessario. Successive riforme sono possibili in ogni momento e non richiedono in ogni caso una modifica della Costituzione federale (ad es. in materia di imposizione delle famiglie, di imposizione delle imprese). Consiglio federale e Parlamento tengono inoltre conto delle più recenti consultazioni popolari concernenti una tassa sull'energia e rinunciano a proporre un regime fiscale con incentivi ecologici.

Un oggetto essenziale


Dall'ultima revisione dell'ordinamento finanziario, a livello di legge è stata soppressa l'imposta sul capitale e ridotta all'8,5 per cento l'aliquota massima dell'imposta sul reddito. Tuttavia nella Costituzione figurano ancora sia un'imposta sul capitale sia un'aliquota massima del 9,8 per cento. Per tale motivo è opportuno adeguare la Costituzione alle condizioni effettive.

Chiarezza nell'imposizione delle imprese

L'aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero ammonta al 3,6 per cento e rimane in vigore sino alla fine del 2006. Originariamente è stata concepita come provvedimento limitato nel tempo per tenere conto della situazione critica del settore alberghiero. Anche il nuovo ordinamento finanziario prevede la possibilità di una simile aliquota speciale, come del resto è il caso nell'UE.

L'aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero è mantenuta

**Per tutte queste ragioni Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la revisione.**



## **Legge sulle cellule staminali**

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare la legge federale del 19 dicembre 2003  
concernente la ricerca sulle cellule staminali embrionali  
(**Legge sulle cellule staminali, LCell**)?

**Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare  
la legge sulle cellule staminali.**

Il Consiglio nazionale ha adottato la legge con 103 voti  
contro 57, il Consiglio degli Stati con 35 voti contro 1.

## L'essenziale in breve

La ricerca sulle cellule staminali è un nuovo ambito della biologia e della medicina che si sta sviluppando rapidamente a livello internazionale. Essa offre la speranza di poter curare un giorno malattie gravi e finora incurabili. La ricerca sulle cellule staminali deve poter essere possibile anche in Svizzera: è però necessario disciplinarla chiaramente a livello normativo.

Ricerca  
per la medicina

La presente legge concernente la ricerca sulle cellule staminali embrionali umane fissa limiti chiari e severi, soprattutto se confrontati con quelli degli altri Paesi. Ogni progetto di ricerca deve essere esaminato in base a criteri etici e scientifici in modo da evitare efficacemente gli abusi.

Legge severa

Le cellule staminali embrionali sono cellule che nel loro sviluppo non sono ancora definite. Possono svilupparsi in uno qualsiasi dei circa 200 tipi di cellule, ossia in cellule muscolari, nervose, epatiche, ematiche e così via. È proprio questa loro caratteristica che le rende interessanti per la ricerca. Lo scopo è ad esempio quello di sostituire nei paraplegici cellule danneggiate con cellule sane.

Cellule  
con un grande  
potenziale

Consiglio federale e Parlamento sono consapevoli che la ricerca sulle cellule staminali suscita anche preoccupazioni etiche, di cui la legge tiene conto. È infatti espressamente vietato generare un embrione a scopo di ricerca o fabbricare un clone. Le cellule staminali possono essere ricavate soltanto da embrioni soprannumerari, ossia da embrioni generati mediante un'inseminazione artificiale ma in seguito non utilizzati per una gravidanza.

Considerazione per  
le preoccupazioni  
etiche

Contro la legge è stato lanciato il referendum. I comitati avversari auspicano un divieto generale della ricerca sulle cellule staminali embrionali umane poiché rifiutano per principio l'uso di embrioni per la produzione di queste cellule.

Auspicato un  
divieto generale

Consiglio federale e Parlamento ritengono eccessivo il divieto generale auspicato. Sono convinti che la ricerca sulle cellule staminali embrionali – e quindi anche la derivazione di queste cellule – sia ragionevole e debba essere permessa a severe condizioni.

Parere di  
Consiglio federale  
e Parlamento



## Il progetto in dettaglio

**La legge stabilisce a quali condizioni è possibile derivare cellule staminali embrionali umane da embrioni soprannumerari a scopo di ricerca.**

Che cosa disciplina  
la legge?

Fra l'altro, la legge vieta espressamente:

Che cosa vieta  
la legge?

- la produzione di embrioni a scopo di ricerca;
- l'utilizzo di embrioni soprannumerari per altri scopi che non siano la derivazione di cellule staminali embrionali;
- la derivazione di cellule staminali da un embrione soprannumerario dopo il settimo giorno di sviluppo;
- l'importazione o l'esportazione oltre i confini nazionali di embrioni soprannumerari;
- il commercio di embrioni soprannumerari o di cellule staminali embrionali.

La legge consente di derivare cellule staminali embrionali soltanto se:

Che cosa esige  
la legge?

- la coppia da cui proviene l'embrione soprannumerario ha dato il proprio consenso scritto;
- le cellule staminali sono derivate per un progetto di ricerca concreto che ha ricevuto il preavviso favorevole dalla competente commissione etica;
- in Svizzera non sono disponibili cellule staminali adeguate per il previsto progetto di ricerca;
- il progetto di ricerca è altamente qualificato dal profilo scientifico;
- il progetto di ricerca si propone di approfondire le conoscenze sulla biologia umana o di individuare, prevenire o curare malattie gravi;
- l'obiettivo della ricerca non può essere perseguito altrimenti, ad esempio mediante sperimentazione su cellule staminali di neonati o di persone adulte o su cellule staminali di animali.

L'Ufficio federale della sanità concede un'autorizzazione soltanto se tutte queste condizioni sono soddisfatte.

## Argomenti dei Comitati referendari

Contro la legge molti comitati hanno lanciato il referendum.

**Un Comitato per il referendum contro la legge «ricerca sulle cellule staminali embrionali», al quale appartengono «Aiuto svizzero per madre e bambino», «Human Life International Svizzera», «Società Svizzera di Bioetica», «Associazione Medici Cattolici Svizzeri» e «Associazione Medici Evangelici Svizzeri», nonché l'associazione «Oui à la vie romand», che, stando ai loro dati, assieme hanno raccolto 46000 firme, hanno presentato le seguenti motivazioni:**

«La ricerca sulle cellule staminali embrionali non è certamente utile agli embrioni che sono utilizzati per la ricerca stessa. Gli esseri umani non possono essere manipolati e uccisi per consentire l'utilizzazione di loro componenti. La dignità è propria ad ogni individuo della specie umana. Tutto il resto sarebbe puro arbitrio (dettato ad esempio da un tipo di ricerca maniacale). Grazie all'adozione, gli embrioni cosiddetti soprannumerari avrebbero una reale possibilità di sopravvivere.

**Maggior successo della ricerca mediante cellule staminali adulte.** Nonostante una ventennale e intensa ricerca sulle cellule staminali embrionali in esperimenti su animali, finora non è stato possibile sviluppare terapie utilizzabili per gli esseri umani. Aziende di punta nel settore della biotecnologia hanno pertanto già trasferito la ricerca sulle più promettenti cellule staminali adulte (derivate, ad esempio, dal midollo osseo o dal sangue del cordone ombelicale). È una ricerca per la quale nessuno deve morire.

**I genitori sono messi fortemente sotto pressione.** La legge pone i genitori di fronte a una scelta atroce, concedere cioè immediatamente i propri embrioni «soprannumerari» per la ricerca oppure sottoscrivere la loro distruzione d'ufficio. Si tratta di un vero e proprio ricatto! **NO alla legge sulla strumentalizzazione degli embrioni!**

Maggiori informazioni all'indirizzo: [www.cellule-staminali.ch](http://www.cellule-staminali.ch).»

**Il «Gruppo di lavoro relativo alla ricerca sulle cellule staminali dell'Associazione svizzera Sì alla vita» e l'Unione Democratica Federale, che, stando ai loro dati, hanno raccolto 29500 firme, hanno presentato le seguenti motivazioni:**

«Soltanto un **NO** alla legge sulle cellule staminali può impedire la distruzione degli embrioni umani soprannumerari. Anche un embrione di pochi giorni ha diritto alla protezione e al pieno rispetto della propria dignità umana. Quale colpa ha un embrione per non essere stato impiantato? Egli non deve venir sacrificato sull'altare di interessi altrui (ricerca). Soltanto un **NO** alla legge impedirà altri potenziali abusi (come la clonazione o altri interventi di ingegneria genetica). Soltanto un **NO** favorirà la ricerca sulle cellule staminali adulte che ha già permesso di ottenere risultati promettenti (come la guarigione del cancro, la cura dell'infarto cardiaco) senza il bisogno di uccidere esseri umani.

[www.cellulestaminali.ch](http://www.cellulestaminali.ch).»

**L'«Appello basilese contro l'ingegneria genetica» che, stando ai suoi dati, ha raccolto 11600 firme, ha presentato le seguenti motivazioni:**

«Con questa legge il «consumo» di milioni di esseri umani da parte dell'industria farmaceutica diventa legale e la porta alla tecnologia della clonazione è aperta. Le cellule embrionali manipolate geneticamente possono così anche essere brevettate. Tutto ciò è eticamente insostenibile. Pertanto diciamo **NO** alla LCell!

Maggiori informazioni all'indirizzo: [www.baslerappell.ch](http://www.baslerappell.ch).»

## Parere del Consiglio federale

**La legge sulle cellule staminali intende consentire la ricerca medica impedendo gli abusi. Il Consiglio federale sostiene la legge in particolare per le seguenti ragioni:**

La ricerca sulle cellule staminali embrionali umane racchiude la speranza di poter sostituire un domani cellule danneggiate con cellule sane, nel caso ad esempio di paraplegici, diabetici, vittime di infarto o malati di Parkinson. Di fronte alla sofferenza che queste malattie gravi e finora incurabili causano, sarebbe sbagliato impedire questa ricerca in Svizzera.

Una speranza  
per i malati

I progressi in medicina sono possibili soltanto grazie alla ricerca. La ricerca sulle cellule staminali offre nuove opportunità allo studio e alla cura di malattie per le quali attualmente non esiste alcun rimedio. Questa opportunità per la medicina deve poter essere sfruttata integralmente anche in Svizzera.

Cogliere  
un'opportunità  
per la medicina

Un divieto assoluto della ricerca sulle cellule staminali embrionali umane danneggerebbe la Svizzera come luogo di ricerca. Il nostro Paese è fra i più avanzati a livello internazionale in molti settori della medicina e della biologia. Occorre garantire questa posizione anche in futuro.

Il divieto  
danneggia la  
Svizzera

La presente legge garantisce una ricerca sulle cellule staminali embrionali vincolata a condizioni severe e controllate. Consente una ricerca medica ragionevole e protegge nel contempo da abusi. Un divieto sarebbe sproporzionato.

Controllo invece  
di un divieto  
generale

L'attuale diritto impone che un embrione soprannumerario sia lasciato morire in ogni caso. Prima della morte di un embrione soprannumerario, appare pertanto ragionevole derivare cellule staminali per la ricerca allo scopo in particolare di progredire nella cura di malattie gravi.

Ragionevole  
per motivi etici

La ricerca sulle cellule staminali non può essere messa sullo stesso piano della clonazione come talvolta sostengono gli ambienti contrari. La legge definisce un confine chiaro vietando esplicitamente di creare un clone o di generare un embrione a scopo di ricerca. In base alle attuali conoscenze scientifiche è falso anche affermare che la ricerca mediante cellule staminali embrionali può essere sostituita dalla ricerca mediante cellule staminali derivate da un corpo adulto (cellule staminali adulte).

La legge stabilisce confini chiari

Sarebbe incoerente vietare sul proprio territorio la ricerca sulle cellule staminali e nel contempo voler beneficiare degli eventuali progressi medici ottenuti all'estero grazie a tale ricerca. La responsabilità etica non può essere lasciata agli altri.

Scelta coerente

**Per tutte queste ragioni Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la legge sulle cellule staminali.**



## Testo in votazione

### **Legge federale concernente la ricerca sulle cellule staminali embrionali (Legge sulle cellule staminali, LCell)**

del 19 dicembre 2003

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 119 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 2002<sup>2</sup>,

*decreta:*

#### **Sezione 1: Disposizioni generali**

##### **Art. 1** Oggetto, scopo e campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente legge stabilisce a quali condizioni cellule staminali embrionali umane possono essere derivate da embrioni soprannumerari ed essere utilizzate a scopi di ricerca.

<sup>2</sup> Essa intende impedire l'impiego abusivo di embrioni soprannumerari e di cellule staminali embrionali e tutelare la dignità umana.

<sup>3</sup> La presente legge non è applicabile all'utilizzazione di cellule staminali embrionali a scopo di trapianto nell'ambito di sperimentazioni cliniche.

##### **Art. 2** Definizioni

Nella presente legge si intende per:

- a. *embrione*: il frutto risultante dopo la fusione dei nuclei e sino alla conclusione dell'organogenesi;
- b. *embrione soprannumerario*: un embrione che, prodotto nell'ambito della fecondazione in vitro, non può essere utilizzato per causare una gravidanza e non ha pertanto probabilità di sopravvivenza;
- c. *cellula staminale embrionale*: una cellula da un embrione in vitro in grado di dare origine ai diversi tipi cellulari, ma non di svilupparsi in un essere umano, e la linea cellulare da essa ottenuta;
- d. *partenote*: organismo originato da una cellula uovo non fecondata.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2003 1045

**Art. 3** Applicazioni vietate

<sup>1</sup> È vietato:

- a. produrre un embrione per scopi di ricerca (art. 29 cpv. 1 della L del 18 dic. 1998<sup>3</sup> sulla medicina della procreazione), derivare cellule staminali da tale embrione o utilizzare dette cellule;
- b. intervenire sul patrimonio genetico di una cellula della via germinale modificandone l'informazione genetica (art. 35 cpv. 1 della L del 18 dic. 1998 sulla medicina della procreazione), derivare cellule staminali embrionali da un embrione così modificato o utilizzare dette cellule;
- c. creare un clone, una chimera o un ibrido (art. 36 cpv. 1 della L del 18 dic. 1998 sulla medicina della procreazione), derivare cellule staminali embrionali da un simile essere vivente o utilizzare dette cellule;
- d. sviluppare un partenote, derivarne cellule staminali embrionali o utilizzare dette cellule;
- e. importare o esportare un embrione di cui alle lettere a o b oppure un clone, una chimera, un ibrido o un partenote.

<sup>2</sup> È inoltre vietato:

- a. utilizzare embrioni soprannumerari per scopi diversi dalla derivazione di cellule staminali embrionali;
- b. importare o esportare embrioni soprannumerari;
- c. derivare cellule staminali da un embrione soprannumerario dopo il settimo giorno del suo sviluppo;
- d. trasferire in una donna un embrione soprannumerario utilizzato per la derivazione di cellule staminali.

**Art. 4** Gratuità

<sup>1</sup> Gli embrioni soprannumerari e le cellule staminali embrionali non possono essere alienati o acquistati dietro compenso.

<sup>2</sup> Gli embrioni soprannumerari e le cellule staminali embrionali acquistati dietro compenso non possono essere utilizzati.

<sup>3</sup> È considerato compenso anche il ricevimento o la concessione di vantaggi non finanziari.

<sup>4</sup> Possono essere indennizzate le spese per:

- a. la conservazione o la cessione di embrioni soprannumerari;
- b. la derivazione, il trattamento, la conservazione o la cessione di cellule staminali embrionali.



## **Sezione 2: Derivazione di cellule staminali embrionali da embrioni soprannumerari**

### **Art. 5** Consenso e informazione

<sup>1</sup> Un embrione soprannumerario può essere utilizzato per la derivazione di cellule staminali embrionali soltanto se la coppia interessata ha dato il suo consenso liberamente e per scritto. Prima di dare il consenso, la coppia deve essere sufficientemente informata, oralmente e per scritto e in una forma comprensibile, sull'utilizzazione dell'embrione.

<sup>2</sup> La coppia può essere interpellata solo qualora sia stato accertato che l'embrione è soprannumerario.

<sup>3</sup> La coppia, rispettivamente la donna o l'uomo, ha il diritto di revocare il consenso in ogni momento e senza indicarne i motivi sino all'inizio della derivazione delle cellule staminali.

<sup>4</sup> In caso di rifiuto o di revoca del consenso, l'embrione deve essere distrutto immediatamente.

<sup>5</sup> In caso di decesso di uno dei partner, quello superstite decide in merito all'utilizzazione dell'embrione per la derivazione di cellule staminali; deve però rispettare la volontà dichiarata o presumibile del defunto.

### **Art. 6** Indipendenza delle persone coinvolte

Le persone che partecipano alla derivazione di cellule staminali non possono collaborare al metodo di procreazione della coppia interessata né avere facoltà di impartire istruzioni alle persone che vi partecipano.

### **Art. 7** Obbligo d'autorizzazione per la derivazione di cellule staminali

<sup>1</sup> Chi intende derivare cellule staminali embrionali da embrioni soprannumerari in vista della realizzazione di un progetto di ricerca necessita dell'autorizzazione dell'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufficio).

<sup>2</sup> L'autorizzazione è rilasciata se:

- a. il progetto di ricerca ha ottenuto preavviso favorevole dalla Commissione di etica secondo l'articolo 11;
- b. non sono già disponibili in Svizzera adeguate cellule staminali embrionali;
- c. non viene utilizzato un numero di embrioni soprannumerari superiore a quello assolutamente necessario per derivare cellule staminali embrionali; e
- d. sono date le condizioni tecniche e d'esercizio.

**Art. 8** Obbligo d'autorizzazione per progetti di ricerca volti a migliorare il processo di derivazione

<sup>1</sup> Chi intende derivare cellule staminali embrionali da embrioni soprannumerari nell'ambito di un progetto di ricerca volto al miglioramento del processo di derivazione necessita dell'autorizzazione dell'Ufficio.

<sup>2</sup> L'autorizzazione è rilasciata se:

- a. il progetto adempie le esigenze scientifiche ed etiche secondo il capoverso 3;
- b. non viene utilizzato un numero di embrioni soprannumerari superiore a quello assolutamente necessario per conseguire l'obiettivo della ricerca; e
- c. sono date le condizioni tecniche e d'esercizio.

<sup>3</sup> Il progetto di ricerca può essere eseguito soltanto se:

- a. con esso s'intendono conseguire conoscenze sostanziali atte a migliorare il processo di derivazione;
- b. conoscenze equivalenti non possono essere ottenute in altro modo;
- c. il progetto soddisfa le esigenze di qualità scientifica; e
- d. il progetto è eticamente sostenibile.

<sup>4</sup> Per la valutazione scientifica ed etica del progetto l'Ufficio si avvale della collaborazione di esperti indipendenti.

**Art. 9** Obblighi del titolare dell'autorizzazione

<sup>1</sup> Il titolare dell'autorizzazione secondo gli articoli 7 o 8 è tenuto a:

- a. distruggere immediatamente l'embrione dopo aver derivato le cellule staminali embrionali;
- b. riferire all'Ufficio sulla derivazione di cellule staminali;
- c. cedere le cellule staminali embrionali, eventualmente dietro indennizzo secondo l'articolo 4, per progetti di ricerca svolti in Svizzera per i quali la Commissione d'etica di cui all'articolo 11 ha espresso un preavviso favorevole.

<sup>2</sup> Se si tratta di un progetto di ricerca volto a migliorare il processo di derivazione, il titolare dell'autorizzazione è inoltre tenuto a:

- a. comunicare all'Ufficio la conclusione o l'interruzione del progetto;
- b. rendere accessibile al pubblico un riassunto dei risultati entro un congruo termine dopo la conclusione o l'interruzione del progetto.

**Art. 10** Obbligo d'autorizzazione per la conservazione di embrioni soprannumerari

<sup>1</sup> Chi intende conservare embrioni soprannumerari necessita dell'autorizzazione dell'Ufficio.





<sup>2</sup> L'autorizzazione è rilasciata se:

- a. la derivazione di cellule staminali è stata autorizzata secondo gli articoli 7 o 8;
- b. la conservazione è assolutamente indispensabile per la derivazione di cellule staminali; e
- c. sono date le condizioni tecniche e d'esercizio per la conservazione.

### **Sezione 3: Impiego di cellule staminali embrionali**

**Art. 11** Preavviso favorevole della Commissione d'etica

Per avviare un progetto di ricerca con cellule staminali embrionali è necessario il preavviso favorevole della competente Commissione d'etica di cui all'articolo 57 della legge del 15 dicembre 2000<sup>4</sup> sugli agenti terapeutici.

**Art. 12** Esigenze scientifiche ed etiche dei progetti

Un progetto di ricerca con cellule staminali embrionali può essere svolto soltanto a condizione che:

- a. il progetto permetta di ottenere conoscenze essenziali:
  1. per accertare, curare o impedire gravi malattie dell'essere umano, o
  2. sulla biologia dello sviluppo dell'essere umano;
- b. conoscenze equivalenti non possano essere ottenute in altro modo;
- c. il progetto soddisfi le esigenze scientifiche di qualità; e
- d. il progetto sia eticamente sostenibile.

**Art. 13** Obblighi della direzione di progetto

<sup>1</sup> Prima di svolgere progetti di ricerca con cellule staminali embrionali la direzione di progetto è tenuta a notificarli all'Ufficio.

<sup>2</sup> Essa è tenuta a:

- a. notificare all'Ufficio e alla competente Commissione d'etica la conclusione o l'interruzione del progetto;
- b. dopo la conclusione o l'interruzione del progetto ed entro un congruo termine:
  1. riferire sui risultati all'Ufficio e alla competente Commissione d'etica,
  2. rendere accessibile al pubblico un riassunto dei risultati.

<sup>4</sup> RS 812.21

**Art. 14** Competenze dell'Ufficio

L'Ufficio può vietare o subordinare a oneri un progetto di ricerca con cellule staminali embrionali se le esigenze secondo la presente legge non sono integralmente adempiute.

**Art. 15** Obbligo d'autorizzazione per l'importazione e l'esportazione di cellule staminali embrionali

<sup>1</sup> Chi intende importare o esportare cellule staminali embrionali necessita dell'autorizzazione dell'Ufficio.

<sup>2</sup> Il collocamento in un deposito doganale è considerato come importazione.

<sup>3</sup> L'autorizzazione per l'importazione è rilasciata se:

- a. le cellule staminali embrionali sono utilizzate per un concreto progetto di ricerca;
- b. le cellule staminali embrionali sono state derivate da embrioni prodotti al fine di causare una gravidanza, ma che non potevano essere utilizzati a tale scopo; e
- c. la coppia interessata, senza ricevere compenso e dopo essere stata informata, ha dato liberamente il suo consenso all'utilizzazione dell'embrione per scopi di ricerca.

<sup>4</sup> L'autorizzazione per l'esportazione è rilasciata se le condizioni per l'utilizzazione delle cellule staminali embrionali nel Paese destinatario sono equivalenti a quelle previste dalla presente legge.

**Art. 16** Obbligo di notifica per la conservazione di cellule staminali embrionali

<sup>1</sup> Chi conserva cellule staminali embrionali è tenuto a darne notifica all'Ufficio.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo di notifica, se è garantito che l'Ufficio è già informato in altro modo della conservazione di cellule staminali embrionali.

**Sezione 4: Esecuzione**

**Art. 17** Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale:

- a. stabilisce le modalità per il consenso nonché le modalità e la portata dell'informazione secondo l'articolo 5;
- b. precisa le condizioni per le autorizzazioni e la procedura di autorizzazione secondo gli articoli 7, 8, 10 e 15;
- c. precisa gli obblighi dei titolari di un'autorizzazione secondo l'articolo 9 e delle persone tenute a chiedere l'autorizzazione secondo gli articoli 10 e 15;



- d. precisa il contenuto dell'obbligo di notifica e gli obblighi delle persone assoggettate a tale obbligo come pure della direzione di progetto secondo gli articoli 13 e 16;
- e. precisa il contenuto del registro secondo l'articolo 18;
- f. stabilisce gli emolumenti secondo l'articolo 22.

**Art. 18** Registro

L'Ufficio tiene un registro pubblico delle cellule staminali embrionali disponibili in Svizzera e dei relativi progetti di ricerca.

**Art. 19** Controlli

<sup>1</sup> L'Ufficio controlla se le prescrizioni della presente legge sono rispettate. Effettua in particolare ispezioni periodiche a tale scopo.

<sup>2</sup> Per adempiere tali compiti l'Ufficio può:

- a. esigere gratuitamente le informazioni e i documenti necessari;
- b. accedere ai locali e ai depositi aziendali;
- c. esigere gratuitamente ogni altro sostegno necessario.

**Art. 20** Obbligo di collaborare

Chi impiega embrioni soprannumerari o cellule staminali embrionali è tenuto a collaborare gratuitamente con l'Ufficio nell'adempimento dei suoi compiti e in particolare a:

- a. fornirgli informazioni;
- b. permettergli la consultazione dei documenti;
- c. consentirgli l'accesso ai locali e ai depositi aziendali.

**Art. 21** Provvedimenti

<sup>1</sup> L'Ufficio adotta tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente legge.

<sup>2</sup> Esso può in particolare:

- a. contestare manchevolezze e impartire un congruo termine per ripristinare la situazione conforme al diritto;
- b. sospendere o revocare autorizzazioni;
- c. confiscare e distruggere embrioni e cellule staminali embrionali non conformi alla presente legge, nonché cloni, chimere, ibridi e partenoti.

<sup>3</sup> L'Ufficio adotta i necessari provvedimenti cautelari. In particolare, anche soltanto in caso di sospetto fondato può sequestrare o custodire gli embrioni, le cellule staminali embrionali, i cloni, le chimere, gli ibridi e i partenoti contestati.

<sup>4</sup> In caso di sospettata infrazione alla presente legge, i servizi doganali possono trattene al confine o nei depositi doganali gli invii di embrioni, cellule staminali embrionali, cloni, chimere, ibridi e partenoti e avvalersi dell'aiuto dell'Ufficio. Quest'ultimo procede agli ulteriori accertamenti e adotta i provvedimenti necessari.

**Art. 22** Emolumenti

Sono prelevati emolumenti per:

- a. il rilascio, la sospensione e la revoca di autorizzazioni;
- b. l'esecuzione di controlli;
- c. l'adozione e l'esecuzione di provvedimenti.

**Art. 23** Valutazione

<sup>1</sup> L'Ufficio provvede a valutare l'efficacia della presente legge.

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale dell'interno riferisce al Consiglio federale al termine della valutazione, ma al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, sottoponendogli proposte circa l'ulteriore procedere.

**Sezione 5: Disposizioni penali**

**Art. 24** Delitti

<sup>1</sup> È punito con la detenzione chiunque intenzionalmente:

- a. deriva cellule staminali embrionali da un embrione prodotto per scopi di ricerca, o il cui patrimonio genetico è stato modificato, o da un clone, una chimera, un ibrido o un partenote, oppure utilizza simili cellule staminali embrionali oppure importa o esporta un simile embrione o un clone, una chimera, un ibrido o un partenote (art. 3 cpv. 1);
- b. utilizza per scopi diversi dalla derivazione di cellule staminali embrionali oppure importa od esporta un embrione soprannumerario oppure deriva cellule staminali da un embrione soprannumerario dopo il settimo giorno del suo sviluppo oppure trasferisce in una donna un embrione soprannumerario utilizzato per la derivazione di cellule staminali (art. 3 cpv. 2).

<sup>2</sup> È punito con la detenzione o con la multa fino a 200 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

- a. acquista o aliena dietro compenso embrioni soprannumerari o cellule staminali embrionali o utilizza embrioni soprannumerari o cellule staminali embrionali acquistati dietro compenso (art. 4);
- b. viola le prescrizioni sul consenso della coppia interessata (art. 5);
- c. svolge senza esserne autorizzato attività soggette ad autorizzazione (art. 7, 8, 10 e 15).



<sup>3</sup> Se l'autore ha agito per mestiere, la pena è:

- a. della detenzione fino a cinque anni e della multa fino a 500 000 franchi per le fattispecie di cui al capoverso 1;
- b. della detenzione fino a cinque anni o della multa fino a 500 000 franchi per le fattispecie di cui al capoverso 2.

<sup>4</sup> Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino a sei mesi o della multa fino a 100 000 franchi.

#### **Art. 25**            Contravvenzioni

<sup>1</sup> È punito con l'arresto o con la multa fino a 50 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza e senza commettere un delitto giusta l'articolo 24:

- a. viola le prescrizioni sull'indipendenza delle persone coinvolte (art. 6);
- b. non adempie gli obblighi o gli oneri connessi all'autorizzazione di cui è titolare o non adempie gli obblighi o gli oneri che incombono alla direzione di progetto oppure viola l'obbligo di notifica (art. 9, 10, 13, 15 e 16);
- c. intraprende un progetto di ricerca vietato dall'Ufficio o non adempie gli oneri cui il progetto di ricerca è subordinato (art. 14);
- d. viola l'obbligo di collaborare (art. 20);
- e. contravviene a una disposizione esecutiva la cui violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale o contravviene a una decisione presa nei suoi confronti con comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

<sup>2</sup> Il tentativo e la complicità sono punibili.

<sup>3</sup> Le contravvenzioni e le relative pene si prescrivono in cinque anni.

<sup>4</sup> Nei casi di esigua gravità si può prescindere dalla denuncia, dal perseguimento penale e dalla punizione.

#### **Art. 26**            Competenza e diritto penale amministrativo

<sup>1</sup> Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.

<sup>2</sup> Sono applicabili gli articoli 6 e 7 (infrazioni commesse nell'azienda), nonché 15 (falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione) della legge federale del 22 marzo 1974<sup>5</sup> sul diritto penale amministrativo.

<sup>5</sup> RS 313.0

## Sezione 6: Disposizioni finali

**Art. 27** Modifica del diritto vigente

La legge del 25 giugno 1954<sup>6</sup> sui brevetti è modificata come segue:

### *Art.2*

B. Invenzioni  
escluse dal  
brevetto

<sup>1</sup> Sono escluse dal brevetto le invenzioni la cui utilizzazione fosse contraria all'ordine pubblico o ai buoni costumi. Non vengono in particolare rilasciati brevetti per:

- a. procedimenti di clonazione di esseri umani e cloni così ottenuti;
- b. procedimenti per la formazione di chimere e ibridi mediante utilizzazione di gameti umani o cellule totipotenti umane od esseri così ottenuti;
- c. processi di partenogenesi mediante utilizzazione di patrimonio germinale umano e partenoti così originati;
- d. procedimenti per modificare l'identità genetica contenuta nella via germinale dell'essere umano e cellule germinali così ottenute;
- e. cellule staminali embrionali umane non modificate e linee di cellule staminali.

<sup>2</sup> Sono parimenti esclusi dal brevetto i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.

**Art. 28** Disposizione transitoria

Chiunque abbia già intrapreso un progetto di ricerca con cellule staminali embrionali deve darne notifica all'Ufficio al più tardi tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 29** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

## **PP Impostazione**

Invii non recapitabili: rimandare al controllo degli abitanti del comune

### **Raccomandazioni di voto**

Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue il 28 novembre 2004:

- Sì alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)
- Sì al nuovo ordinamento finanziario
- Sì alla legge federale concernente la ricerca sulle cellule staminali embrionali